

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DAL 1° GENNAIO 2021 DEL COMPLESSO AZIENDALE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI, DALLA UNIONE DEI COMUNI MONTANI VAL SANGONE AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA.

Con la presente Convenzione, che contiene accordi tra Pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, e che sarà conservata agli atti del Segretario del Con.i.s.a Valle di Susa che ne autenticerà le firme, tra i Signori

1) Dott. Alessandro MERLETTI nato a __Torino__ il __09/10/1964_____, che qui interviene e stipula in rappresentanza e per conto dell'Unione dei Comuni Montani Val Sangone con sede in Giaveno via XXIV maggio n.1 (Codice Fiscale v11499400015) e ivi domiciliato per la carica, in qualità di Presidente dell'Ente e Legale rappresentante (l' "**Unione**");

2) Dott.ssa Paola BARBARINO, nata a Torino (TO) il 12/03/1970, che qui interviene e stipula in rappresentanza e per conto del Con.I.S.A. "Valle di Susa", con sede in Susa (TO), Piazza San Francesco, 4, - Codice fiscale 96020760011 - partita I.V.A 07262140010 e ivi domiciliata per la carica, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e Legale Rappresentante (il "**Consorzio**" e, unitamente all'Unione, le "**Parti**")

PREMESSO

che in Val Sangone, per i 6 Comuni di COAZZE, GIAVENO, REANO, SANGANO, TRANA E VALGIOIE la Funzione fondamentale ed il Servizio Socio assistenziale sono attualmente svolti dall'Unione dei Comuni Montani Val Sangone (siglabile U.M.C.V.S.), di cui gli stessi 6 Comuni fanno parte, in continuità con i precedenti Enti Gestori (Unione di Comuni ValSangone, Consorzio C.A.S.A Val Sangone e Comunità Montana Val Sangone) del medesimo territorio;

che la L.R. n.11 del 28.09.2012 ha ridefinito, agli artt. 3 commi 2 e 3 – 6 comma 2 e 7 comma 2, le forme di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni e fissato il limite demografico minimo per l'esercizio in forma associata della funzione sociale in quarantamila abitanti, fermo restando il rispetto degli obiettivi del Piano socio-sanitario;

che la riforma dell'assetto organizzativo del sistema di Welfare regionale ha previsto una riorganizzazione dei servizi socio assistenziali e una conseguente revisione degli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali, mirata ad una riduzione degli stessi e ad una corrispondenza degli stessi con gli ambiti distrettuali dei servizi sanitari. Tale operazione ha preso avvio nel corso del 2015 con il Patto per il Sociale della Regione Piemonte (Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2015, n. 38-2292) che ha previsto che i Distretti Territoriali della Salute e Coesione Sociale *"devono coincidere, a livello di ambito territoriale, con i Distretti Sanitari, in modo tale che, più efficacemente, si possano programmare e gestire, a livello locale, i servizi alle persone. Essi dunque sono il frutto della convergenza, a livello di ambiti territoriali ottimali, secondo la definizione dell'art. 8 della L.R. 1/2004, tra i Distretti Sanitari definiti dalle ASL e le zone sociali in cui operano gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali."*;

che con deliberazione nr. 13 del 15.06.2016 la Giunta dell'Unione dei Comuni Montani Val Sangone dichiarava la volontà di avviare, in coerenza con i nuovi assetti territoriali dei Distretti Sanitari deliberati dalla Regione Piemonte, un percorso di avvicinamento e concertazione tra essa Unione e il Con.I.S.A. "Valle di Susa", finalizzato ad una graduale unificazione dei relativi servizi;

che con deliberazione rispettivamente dell'Assemblea del Con.I.S.A. "Valle di Susa" n. 15 del

16.05.2017 e del Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani Val Sangone n. 2 del 07.04.2017 venne approvata una prima convenzione *“per la gestione associata a titolo sperimentale di alcune attività di supporto e di integrazione ai servizi dell'Unione Montana, da espletarsi a cura del Con.I.S.A. “Valle di Susa”*;

che dal 2016 ad oggi i suddetti due Enti Gestori hanno portato avanti un processo di avvicinamento lavorando in sinergia per le progettualità nuove – definite dalla Regione (vedi WE.CA.RE.), dalla Città Metropolitana (vedi P.I.T.E.R, “CoeurSolidaire”), dal Ministero (vedi S.I.A., R.E.I. e Reddito di Cittadinanza);

che nel corrente anno 2020 i due Enti Gestori, in sinergia con i rispettivi Comuni membri, sono pervenuti a definire un comune Progetto di integrazione per la gestione associata dei Servizi Sociali dell'ambito territoriale “Valle di Susa – Val Sangone” in un unico Ente Gestore a far data dal 1° gennaio 2021, documento depositato in atti e che qui si richiama, che è stato approvato:

- dalla Giunta dell'Unione dei Comuni Montani Val Sangone con proprio atto n. 28 del 2.10.2020, per la sottoposizione ai Consigli Comunali dei 6 Comuni membri, titolari della funzione Socio-Assistenziale;
- dal Con.I.S.A. “Valle di Susa” con atto del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 28.09.2020 e con atto dell'Assemblea n.17/A/2020 del 22.10.2020;
- dai 6 Comuni di COAZZE, GIAVENO, REANO, SANGANO, TRANA E VALGIOIE, con proprie deliberazioni del Consiglio Comunale rispettivamente numeri 27 del 4.11.2020, 51 del 9.11.2020, 21 del 30.10.2020, 26 del 12.11.2020, 28 del 10.11.2020 e 17 del 12.11.2020;

che con riguardo alle modalità di unificazione detto progetto prevede il conferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, del settore dei Servizi socio assistenziali attualmente gestito dall'U.C.M.V.S. al Con. I. S. A. “Valle di Susa” a seguito del ritiro della delega all'U.C.M.V.S. da parte dei Comuni di Giaveno, Coazze, Reano, Sangano, Trana e Valgioie e conferimento della stessa delega, tramite apposite deliberazioni consiliari, al Con. I.S.A. “Valle di Susa”. Pertanto, il nuovo Ente sarà chiamato a gestire la funzione sociale a decorrere dal 01/01/2021 per tutto l'ambito territoriale dei 43 Comuni interessati, assicurando livelli di uniformità dei servizi. Sotto il profilo finanziario, il nuovo Ente governerà le poste contabili di competenza a far tempo dal 01/01/2021, mentre le partite pregresse riferibili alla “Val Sangone” rimarranno in capo all'Unione dei Comuni Montani Val Sangone;

che lo Statuto del Con. I. S. A. “Valle di Susa” prevede (art. 8, Ammissione al Consorzio di altri Enti) che l'ammissione di altri Enti locali al Consorzio sia deliberata dall'Assemblea Consortile con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'assunzione della deliberazione di ammissione e che successivamente gli Enti consorziati (nella nuova composizione allargata dell'Assemblea) procedono alla modifica dello Statuto e della Convenzione;

che con le suddette 6 deliberazioni dei 6 Consigli Comunali di COAZZE, GIAVENO, REANO, SANGANO, TRANA E VALGIOIE gli stessi:

- hanno richiesto l'ingresso nel Consorzio Con. I. S. A. “Valle di Susa” dal 1° gennaio 2021, che quindi muterà poi la sua denominazione in Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale “Valle di Susa e Val Sangone”, siglabile in Con. I.S.A. “Valle di Susa e Val Sangone”;
- hanno approvato i relativi 2 documenti essenziali per l'ingresso (Convenzione ex art. 30 del TUEL per l'ingresso dei Comuni, Statuto Vigente del Consorzio) nel testo redatto in riferimento a quanto dispone l'art. 31 del TUEL 267/2000, autorizzando il Sindaco o suo

Delegato alla stipula della convenzione;

- hanno conferito dal 1° gennaio 2021 all'Ente Gestore Con. I.S.A. "Valle di Susa e Val Sangone" la delega per l'esercizio della funzione dei Servizi Sociali, da tale data revocando la delega nei confronti della Unione dei Comuni Montani Val Sangone;

che le deliberazioni dei 6 Comuni prevedevano per quanto riguarda il conferimento del complesso aziendale di erogazione dei Servizi sociali attualmente in capo alla Unione dei Comuni Montani Val Sangone, che fosse approvato dai rispettivi organi assembleari, Consiglio dell'Unione e Assemblea del Consorzio, e poi stipulato uno specifico contratto di cessione del complesso, secondo le linee generali fissate dal progetto di integrazione e recante tra gli altri i contenuti indicati dall'art. 12 comma 3 della bozza di convenzione per l'ingresso;

che l'art. 12 comma 3 della convenzione di ingresso prevede analogamente che il trasferimento dell'esistente complesso aziendale di erogazione per la Gestione dei Servizi Sociali oggi in capo alla Unione dei Comuni Montani Val Sangone avvenga con separato atto negoziale definito in accordo tra i due Enti ed approvato rispettivamente dall'Assemblea del Con. I. S. A. "Valle di Susa" e dal Consiglio dell'Unione, in coerenza con il progetto di integrazione e con la convenzione di ingresso medesima. In particolare l'atto di cessione del complesso aziendale di erogazione dei Servizi deve individuare tra gli altri:

- il personale da trasferire, tenuto conto delle procedure e della consultazione con le Organizzazioni sindacali richiamate dall'art. 31 del dlgs 165/2001, che sono state svolte con ripetute sessioni di informazione ed esame congiunto;
- i necessari trasferimenti del patrimonio immobiliare con vincolo di destinazione, il mantenimento in capo all'Unione montana dei rapporti economici maturati entro il 31 dicembre 2020 da cui sono scaturite iscrizioni di residui attivi, la messa a disposizione dei locali destinati al servizio sociale in Val Sangone e il relativo riparto di spese di funzionamento.

che con deliberazione dell'Assemblea n. ____ del _____ il Consorzio Con. I. S. A. "Valle di Susa" ha ammesso a far parte del Consorzio stesso i sopracitati 6 Comuni a far data dal 1° gennaio 2021, accettando la delega conferita, ed approvando nel contempo il presente schema di convenzione per il trasferimento del complesso aziendale di erogazione dei Servizi sociali e la regolazione dei rapporti reciproci con l'Unione dei Comuni Montani Val Sangone;

che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. ____ del _____ l'Unione dei Comuni Montani Val Sangone ha a sua volta preso atto delle 6 deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni sopracitati, approvando nel contempo il progetto di integrazione ed il presente schema di convenzione per il trasferimento del complesso aziendale di erogazione dei Servizi sociali e la regolazione dei rapporti reciproci con il Consorzio Con. I. S. A. "Valle di Susa";

che la suddetta convenzione per l'ingresso dei 6 Comuni di COAZZE, GIAVENO, REANO, SANGANO, TRANA E VALGIOIE nel Consorzio Con. I. S. A. "Valle di Susa" dal 1° gennaio 2021, ex art. 30 del TUEL 267/2000, è stata stipulata in forma di scrittura privata autenticata nelle firme rep. ____ in data _____;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CESSIONE – ESCLUSIONI

1. L'Unione, come sopra rappresentata, dal 1° gennaio 2021 cede e trasferisce a titolo gratuito al Consorzio che, come sopra rappresentato, acquista e accetta l'insieme del **"COMPLESSO AZIENDALE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI"** già in capo all'Unione dei Comuni Montani Val Sangone per l'esercizio della Funzione e dei servizi Socio-assistenziali sul territorio dei 6 Comuni di COAZZE, GIAVENO, REANO, SANGANO, TRANA E VALGIOIE. Il trasferimento ha ad oggetto i beni (materiali e immateriali) che compongono il complesso aziendale, nonché tutti i contratti in essere stipulati per l'esercizio dell'attività, con le eccezioni e precisazioni regolate nelle pattuizioni successive.

2. Del complesso aziendale ceduto fanno parte e sono oggetto della cessione:

- a) tutti i beni mobili, gli impianti, le attrezzature, gli arredi utilizzati dal Servizio sociale e perciò destinati alla data del 31 dicembre 2020 al Servizio sociale presso l'Unione dei Comuni Montani Val Sangone (di cui si riporta un elenco allegato A);
- b) i contratti in essere che siano esclusivamente riferiti alla gestione del Servizio sociale (i principali contratti di servizio sono riportati per memoria in elenco allegato B);
- c) i beni immobili esclusivamente destinati al servizio per cui si fa riferimento allo specifico articolo che segue;
- d) risulta trasferita anche la Titolarità di tutte le misure di protezione (tutele, amministrazioni di sostegno e simili) già in capo all'Unione dei Comuni Montani Val Sangone; più precisamente le stesse saranno conferite al Legale rappresentante del Consorzio, così come previsto dalle vigenti normative di legge in materia.

3. Per espressa pattuizione tra le Parti sono esclusi dalla presente cessione tutti i crediti e i debiti relativi al complesso aziendale ceduto, ai sensi degli articoli 2559 e 2560 del Codice Civile, con le sole eccezioni più oltre indicate, ivi inclusi quelli nei confronti del personale dipendente, maturati durante la gestione dell'Unione sino al 31.12.2020. Trattandosi di trasferimento di un'attività pubblica non avente natura commerciale, non è applicabile il 2° comma dell'articolo 2560 del Codice Civile.

ARTICOLO 2 - PERSONALE DIPENDENTE – DISPOSIZIONE PARTICOLARI E PARAMETRI

1. Le Parti si impegnano ad esperire, ciascuna per le proprie competenze, le procedure e le regole disposte dalla legge e dal contratto nazionale di lavoro (art. 2112 codice civile e art. 31 del dlgs 165/2001) in relazione alla cessione del contratto di lavoro del personale addetto ai Servizi sociali, costituito da n. 15 Soggetti, indicati con le qualifiche e la tipologia del rapporto di lavoro, in apposito elenco allegato C al presente, che riporta anche per opportuna memoria l'elenco del personale che rimarrà alle dipendenze dell'Unione dei Comuni Montani Val Sangone.

2. Le Parti stipuleranno, insieme ai singoli dipendenti trasferiti, gli appositi contratti di cessione del rapporto di lavoro, ai sensi degli art. 30 e 31 del dlgs 165/2001.

3. Per quanto riguarda n. 1 unità di personale cat. B esecutore amministrativo, tempo pieno, trasferito al Consorzio Con. I. S. A. "Valle di Susa" che svolgeva funzioni "miste" si prevede che per 27 delle 36 ore settimanali di lavoro Esso venga convenzionato (art. 1, comma 124 legge 145/2018 e per quanto compatibile l'art. 14 del CCNL 22.1.2004) a svolgere servizio presso gli Uffici dell'Unione, con rimborso della relativa spesa al Consorzio. La durata della convenzione è prevista, salvo nuovi diversi accordi tra le parti, sino a quando il lavoratore resti in servizio presso l'Unione. Il

Consorzio, se compatibile con le scelte organizzative e finanziarie, utilizzerà i rimborsi ricevuti per la dotazione di personale amministrativo presso il Polo socio assistenziale di Giaveno.

4. Per consentire la chiusura delle pratiche e delle contabilità ancora aperte al 31.12.2020 e che restino in capo all'Unione, relative al settore dei Servizi Sociali, il Consorzio autorizzerà senza oneri e per il tempo strettamente necessario il personale già addetto al Servizio sociale dell'Unione, in particolare gli incaricati di Posizione Organizzativa, per svolgere tutte le attività tecniche di chiusura, anche con assunzione di atti amministrativi giuridicamente rilevanti per l'Unione (a titolo indicativo, liquidazioni per fatture esigibili entro il 31.12.2020, rendicontazioni di progetti, valutazioni del personale etc.). Questa collaborazione non riguarda le attività di riscossione delle Entrate già precedentemente acquisite come crediti/residui attivi dall'Unione.

5. In considerazione del quadro vincolistico in materia di personale degli Enti locali (spesa storica, facoltà assunzionali, rispetto dei limiti per il salario accessorio) le parti allegano alla presente apposita ricognizione condivisa (allegato D) della situazione storica dell'Unione e del Servizio Sociale da trasferire al Consorzio quale "disponibilità giuridica", in riferimento ai seguenti principi:

- a) per la spesa storica di personale (riferimento 2008) facendo riferimento allo specifico rendiconto di gestione per i Servizi Sociali redatto dall'allora Comunità Montana Val Sangone, tenendo conto della ripartizione di spesa pro quota del personale con funzioni miste, il tutto come già acclarato con deliberazione di Giunta Unione n. 12 dell'11.6.2020;
- b) per le facoltà assunzionali, facendo riferimento alle cessazioni di personale avvenute a decorrere dal 2006 in poi, specificamente riferite al personale dei servizi sociali, che non risultino poi sostituite con nuove assunzioni nei vari Enti gestori succedutisi;
- c) per il salario accessorio del personale di comparto (c.d. fondo risorse decentrate) stabilendo che ogni unità di personale trasferito al Consorzio, ovvero rimasto in Unione, si porti al seguito la propria quota di risorse assegnate in via definitiva (PEO, comparto) ovvero in via continuativa (indennità condizioni di lavoro, particolari responsabilità) come da Contratto integrativo aziendale 2020, calcolate sulla situazione di personale al 31.12.2020 (e rapportata ai part time in atto). La restante quota parte di risorse del fondo, stabili e variabili facoltative (intesa come disponibilità giuridica di costituzione dello stesso) sarà distribuita in misura proporzionale al personale trasferito, tenuto conto delle parametrizzazioni per i premi di performance e, anche in questo caso, avendo riguardo alla situazione di personale al 31.12.2020 come sarà da applicare per l'anno 2021. Il fondo per lavoro straordinario viene ripartito in proporzione al personale trasferito.
- d) per il salario accessorio riferito al fondo per le retribuzioni di posizione e risultato delle Posizioni organizzative, a partire dal limite teorico del 2016, come applicato nel corso dell'anno 2019, assegnando al Consorzio la quota per le P.O. del Servizio sociale e all'Unione la quota delle P.O. del Servizio Tecnico. Le quote relative alle P.O. amministrative, finanziarie e di staff sono suddivise in linea di principio al 50% tra le Parti, con un modesto arrotondamento per consentire all'Unione l'adeguata copertura del Fondo rispetto alle funzioni da garantire.

ARTICOLO 3 - SUBENTRO NEI CONTRATTI – MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI E RIPARTO

1. Ai sensi del 1° comma dell'articolo 2558 del Codice Civile, il Consorzio, con il pieno assenso dell'Unione, dichiara di voler subentrare nei soli contratti in essere inerenti in via esclusiva l'attività di erogazione dei Servizi sociali.
2. L'Unione mette a disposizione del Consorzio, a titolo gratuito, i locali che attualmente ospitano il Servizio sociale presso la sede dell'Unione in Giaveno, oltre agli eventuali altri beni immobili di cui abbia disponibilità e che sono attualmente destinati alla erogazione dei servizi sociali.
3. Per quanto riguarda i contratti di somministrazione per utenze, manutenzioni e servizi relativi ai locali utilizzati in comune presso la sede dell'Unione di Villa Favorita a Giaveno o in altro luogo, utilizzo di reti informatiche e similari, essi rimarranno in capo all'Unione che provvederà a ripartirne il costo con il Consorzio in base a specifici accordi. In mancanza di specifici accordi, il riparto viene stabilito in misura del 50% tra le Parti.
4. Il Consorzio potrà via via svincolarsi dal riparto delle spese comuni per i locali attivando propri specifici contratti di utenza, manutenzioni e servizi relativi agli uffici, comunicandolo all'Unione e provvedendo al distacco/sospensione delle utenze, servizi e manutenzioni in comune fra i due Enti.

ARTICOLO 4 - BENI MOBILI REGISTRATI

1. Sono trasferiti in proprietà i veicoli attualmente utilizzati dal Servizio sociale, individuati in allegato elenco E. Il presente contratto costituisce titolo per la voltura presso il Pubblico registro automobilistico.

ARTICOLO 5 - BENI IMMOBILI DA TRASFERIRE IN PROPRIETA'

1. Per quanto riguarda l'immobile sito in Sangano, via Pinerolo-Susa 77, oggetto del contratto di concessione rep. 32 del 5.11.2020, di proprietà dell'Unione e destinato a sede di gruppi appartamento per disabili, l'Unione assume l'impegno e promette di trasferirlo al Consorzio, a titolo gratuito, con apposito rogito che verrà stipulato non appena compiute le procedure di re intestazione catastale e trascrizione nei RR.II. a proprio favore, risultando lo stesso ancora intestato alla precedente Unione di Comuni Val Sangone.
2. Il trasferimento del bene immobile, destinato all'erogazione dei Servizi sociali sul territorio dei 6 Comuni dell'Unione, sarà accompagnato dalla iscrizione nei registri immobiliari di detto vincolo, con impegno del Consorzio a cedere nuovamente il bene, in futuro, nel caso in cui dovesse modificarsi l'assetto degli Enti gestori del servizio sociale, in capo all'Ente titolato a detta gestione.

ARTICOLO 6 - PARTITE FINANZIARIE

1. Ad ulteriore integrazione dell'art. 1 comma 3 del presente, si precisa che tutti i Residui Attivi e i crediti per finanziamenti correnti per il Servizio sociale, maturati entro il 31 dicembre 2020, rimarranno in capo all'Unione, che procederà agli eventuali recuperi e alle riscossioni. Analogamente le spese per il servizio sociale e tutte le quote parte delle altre spese, anche miste tra il servizio sociale e le altre funzioni, per servizi, di personale e di qualunque altra natura, maturate entro il 31 dicembre 2020 e che diano origine a Residui Passivi, ovvero a Fondo pluriennale vincolato ricorrendone le condizioni, resteranno in capo al bilancio dell'Unione, che nell'esercizio 2021 e seguenti procederà a tutti i pagamenti relativi.

2. Rispetto ai crediti e agli incassi dell'Unione, faranno eccezione a quanto stabilito al precedente comma i trasferimenti da parte di Enti Terzi (Unione Europea, Stato, Regione, Asl, Inps, Comuni etc.) vincolati a specifici progetti o destinazioni per il servizio sociale, che non risultino ancora spesi a favore della popolazione entro il 31 dicembre 2020. Di detti trasferimenti se possibile si richiederà direttamente all'Ente finanziatore il versamento al Consorzio; qualora essi venissero ancora versati all'Unione, la stessa si impegna a trasferirli al Consorzio per consentire l'erogazione dei relativi servizi alla popolazione.

3. A titolo esemplificativo rientrano nei casi di cui al comma precedente i progetti e finanziamenti di cui all'allegato Elenco F.

ARTICOLO 7 - GARANZIE DELL'UNIONE CEDENTE

1. L'Unione garantisce il Consorzio da ogni pretesa e diritto dei terzi in genere, compresi dipendenti, Amministrazione Finanziaria ed Enti locali, per ogni atto o fatto verificatosi sino alla data del 31.12.2020, volendone direttamente rispondere e reintegrando il Consorzio - a prima richiesta - di ogni conseguenza dannosa, rifondendogli ogni esborso cui quest'ultimo fosse costretto per atto giudiziale o della Pubblica Autorità, per capitale, interessi e spese.

2. Eventuali contenziosi ancora in essere, o che vengano aperti, riferiti a atti o fatti riferibili sino al 31.12.2020 resteranno in capo all'Unione.

ARTICOLO 8 - VOLTURA DEI FINANZIAMENTI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'Unione si obbliga a prestare la propria opera affinché siano volturate in favore del Consorzio eventuali autorizzazioni e permessi per l'esercizio dell'attività, attribuzioni di funzioni (tutele, Aso, etc.), attribuzione di finanziamenti per progetti riferiti ai servizi sociali.

ARTICOLO 9 - DOMICILIO DELLE PARTI

1. Ai fini dei rapporti nascenti dal presente Convenzione le Parti eleggono domicilio presso le proprie sedi legali.

ARTICOLO 10 – INTEGRAZIONE E CONSULTAZIONE

1. Per l'attuazione della presente e il componimento in via amichevole di eventuali controversie, le Parti stabiliscono che funga da organismo di consultazione una conferenza che comprende la Giunta

dell'Unione e il Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

2. Per ogni aspetto applicativo o integrativo della presente convenzione, le Parti stabiliscono che potranno provvedervi con conformi deliberazioni dei rispetti Organi esecutivi, trasmesse mediante corrispondenza.

3. Per ogni altro aspetto che non sia regolato, trovano applicazione in quanto compatibili le norme del codice civile e i principi generali della legislazione in materia di enti locali, impiego pubblico e del diritto amministrativo.

Le Parti

Allegato A: Elenco beni mobili

Allegato B: Elenco principali contratti

Allegato C: Personale trasferito e che rimane in Unione

Allegato D: Quadro facoltà assunzionali, tetto di spesa 2008, salario accessorio

Allegato E: Elenco Veicoli e Targhe da Trasferire

Allegato F: Somme per progetti e finanziamenti vincolati di cui all'art. 6 commi 2,3.